



REGOLAMENTO PER L'APPLICAZIONE DEL CANONE DI CONCESSIONE NON RICOGNITORIO

1
1

APPROVATO CON DELIBERA CONSILIARE

N° 30 DEL 30/04/2016

*** **



INDICE

Articolo 1 - Oggetto.	
Articolo 2 - Ambito di applicazione.	
Articolo 3 - Tipologie soggette al canone.	
Articolo 4 - Superficie soggetta a canone.	
Articolo 5 - Soggetto obbligato al pagamento del canone.	
Articolo 6 - Determinazione del canone, della tariffa e del valore.	
Articolo 7 - Adeguamento del canone.	
Articolo 8 - Concessioni.	
Articolo 9 - Modalità di pagamento.	
Articolo 10 - Accertamento del canone.	
Articolo 11 - Occupazioni Abusive.	
Articolo 12 - Riscossione coattiva.	
Articolo 13 - Rimborsi.	
Articolo 14 - Disposizioni transitorie e finali.	
Allegato A) - Determinazione del canone, della tariffa e del valore.	

2

2

*** **



Articolo 1

Oggetto

1. Il presente regolamento, adottato nell'ambito della potestà regolamentare prevista dall'art. 52 del Decreto Legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, disciplina l'istituzione e l'applicazione nel Comune di Modica del canone di concessione non ricognitorio previsto dagli articoli 25 e 27, commi 5, 6 e 7 del Decreto Legislativo 30 aprile 1992, n. 285 (Codice della strada).

2. L'istituzione del canone di concessione non ricognitorio è, inoltre, in attuazione dei principi garantiti:

- dagli artt. 3 e 7 del Decreto Legislativo n. 267/2000;
- dalla Circolare del Ministero delle Finanze 43/E/4/164 del 20 febbraio 1996;
- dalla circolare del Ministero delle Finanze n. 1/DF del 20 gennaio 2009;
- dalla sentenza del Consiglio di Stato, V sezione, sentenza n. 6459 del 31 dicembre 2014;

3. Il canone non ricognitorio individua la "funzione di corrispettivo", svolta dal canone, quale "vera e propria controprestazione per l'uso particolare del suolo pubblico".

Articolo 2

Ambito di applicazione

1. Ai sensi dell'articolo 25, comma 1, del Decreto Legislativo n. 285/1992, le occupazioni a carattere permanente del demanio stradale sono consentite solo a seguito di concessioni rilasciate dai competenti Settori comunali e comportano il pagamento di un canone concessorio non ricognitorio in base alle prescrizioni di cui all'articolo 27, comma 8, del citato Decreto Legislativo n. 285/1992.

2. Sono soggette a canone non ricognitorio:

- a) le occupazioni del demanio e del patrimonio stradale del Comune di Modica;
- b) occupazioni dei tratti di strada per i quali il Comune di Modica esercita la potestà autorizzatoria ai sensi dell'articolo 2, comma 7, del Codice della Strada,
- c) le occupazioni di aree private gravate da servitù di uso pubblico.
- d) le occupazioni realizzate al di fuori della sede stradale che sono, comunque, considerate come effettuate entro i limiti delle fasce di rispetto stradale.

3. Si considerano permanenti le occupazioni di carattere stabile effettuate a seguito del rilascio di un atto di concessione/autorizzazione aventi, comunque, durata non inferiore all'anno, comportino o meno l'esistenza di manufatti e impianti.

4. Le occupazioni temporanee, anche se di carattere ricorrente, non sono soggette al canone di concessione non ricognitorio.

5. Si considerano temporanee le occupazioni di durata inferiore all'anno, prive di strutture infisse direttamente o indirettamente al suolo.

6. Sono equiparate alle concessioni soggette al canone le aree dei mercati in considerazione della efficacia dell'atto di concessione del suolo e dell'attività di impresa che si svolge su aree pubbliche allo scopo adeguate.

Articolo 3

Tipologie soggette al canone

1. Le occupazioni del suolo, sottosuolo e del soprassuolo stradale con condutture, cavi, impianti in genere ed altri manufatti destinati all'esercizio ed alla manutenzione delle reti di erogazione di servizi pubblici, in regime di concessione amministrativa, sono soggette, oltre che

*** **



al pagamento del canone di concessione spazi ed aree pubbliche (COSAP), anche al pagamento di un canone di concessione non ricognitorio.

2. A titolo esemplificativo e non esaustivo si individuano le seguenti tipologie di concessioni permanenti:

a) condutture sotterranee per la distribuzione di acqua potabile, gas, energia elettrica, linee telefoniche sotterranee, intercapedini, manufatti e simili, contenitori sotterranei di cavi, condutture e linee elettriche e telefoniche. linee elettriche, telefoniche e telegrafiche;

b) pozzetti, cabine telefoniche ed elettriche, camerette di ispezione, botole, tombini, griglie e qualsiasi altro manufatto posto sul suolo pubblico se le infrastrutture sono di proprietà comunale;

c) sostegni di lampade per illuminazione stradale o di linee elettriche, telefoniche o telegrafiche in legno o metallo;

d) tralicci di elettrodotto;

e) occupazioni permanenti di area per installazione di stazione radio base per telefonia mobile e simili.

Articolo 4

Superficie soggetta al canone

1. La superficie assoggettata al canone di concessione non ricognitorio si determina in base all'effettiva occupazione espressa in metri quadrati o in metri lineari con arrotondamento all'unità superiore della cifra contenente i decimali, se uguale o superiore a mezzo metro quadrato o lineare. In caso di occupazioni inferiori a mezzo metro quadrato o lineare, le stesse sono arrotondate ad un metro quadrato o lineare.

2. Le occupazioni al di fuori della sede stradale sono comunque considerate, su tutto il territorio comunale, effettuate entro i limiti delle fasce di rispetto stradale e, pertanto, assoggettate al pagamento del canone non ricognitorio.

3. Le occupazioni temporanee, anche se a carattere ricorrente, non sono soggette al pagamento del canone non ricognitorio di cui all'articolo 2:

Articolo 5

Soggetto obbligato al pagamento del canone

1. Il canone di concessione non ricognitorio è dovuto dal concessionario erogatore di pubblico servizio, in mancanza, dall'occupante di fatto, anche se abusivo.

2. Nel caso di una pluralità di occupanti di fatto, gli stessi sono tenuti in solido al pagamento del canone.

Articolo 6

Determinazione del canone, della tariffa e del valore

1. Il canone è dovuto al Comune di Modica per ciascun anno solare di durata dell'occupazione.

2. La consistenza da assoggettare a canone non ricognitorio è misurata, a seconda della tipologia, a corpo o in metri quadrati o in metri lineari, con arrotondamento all'unità superiore della cifra contenente decimali.

3. Per gli impianti pubblicitari ed i cartelloni di qualsiasi genere, la consistenza è data dalla proiezione al suolo del lato maggiore del mezzo pubblicitario, espressa in metri lineari, con

*** **



esclusione della superficie occupata dalla parte strutturale dell'impianto (pali di sostegno della struttura);

4. Per la prima annualità di applicazione, lo schema di calcolo delle tariffe del canone annuo è quello riportato nell'allegato A) del presente regolamento.

5. L'applicazione del canone decorre dal 1° gennaio 2016.

6. Il canone concessorio non ricognitivo è riscosso in aggiunta al canone per l'occupazione di spazi e aree pubbliche (COSAP) eventualmente dovuta per l'occupazione permanente, secondo le modalità semplificate nella circolare del Ministero delle Finanze n. 1/DF del 20 gennaio 2009 (riportate in "Appendice" nell'allegato "A" al presente regolamento).

Articolo 7

Adeguamento del canone

1. Le tariffe sono aggiornate annualmente con deliberazione della Giunta Municipale, da adottarsi entro il termine previsto dalle norme statali per la deliberazione di approvazione del bilancio di previsione ed hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento.

2. Nel caso di mancato aggiornamento annuale delle tariffe, si applicano quelle in vigore nell'anno precedente.

Articolo 8

Concessioni

1. I provvedimenti di concessione ed autorizzazione di cui al presente Regolamento, che sono rinnovabili alla loro scadenza, indicano le condizioni e le prescrizioni di carattere tecnico o amministrativo alle quali esse sono assoggettate, la somma dovuta per l'occupazione o per l'uso concesso, nonché la durata, che non potrà comunque eccedere gli anni ventinove.

2. Il Comune può revocarli o modificarli in qualsiasi momento per sopravvenuti motivi di pubblico interesse o di tutela della sicurezza stradale, senza essere tenuta a corrispondere alcun indennizzo.

3. Allo scopo di semplificare le procedure amministrative, la richiesta di concessione per il COSAP è valida anche ai fini del canone non ricognitorio e, parimenti, le occupazioni già concesse al momento dell'entrata in vigore del presente regolamento sono ritenute valide anche ai fini dell'applicazione del canone non ricognitorio.

4. La concessione rilasciata per il COSAP è valida anche ai fini dell'applicazione del canone non ricognitorio.

Articolo 9

Modalità di pagamento

1. Il pagamento del canone non ricognitorio dovrà essere effettuato prima del rilascio, da parte del competente Settore, dell'atto di concessione mediante versamento in conto corrente postale dedicato al canone di occupazione spazi e aree permanenti intestato al Comune, o, mediante versamento presso la tesoreria comunale, indicando, in entrambe le modalità, la causale "autorizzazione n. ___/___ - canone di concessione non ricognitorio per l'anno 20___", specificando il numero e l'anno di rilascio dell'autorizzazione e l'anno di riferimento del canone.

2. Il settore competente del rilascio dell'atto di concessione è tenuto a darne comunicazione al servizio tributi.

*** **



3. Per il primo anno di occupazione il canone è dovuto per dodicesimi in rapporto ai mesi di effettiva occupazione, decorrenti dalla data di sottoscrizione dell'atto di concessione-contratto o dalla data di effettiva occupazione se diversa. I periodi di occupazione pari o superiori a 15 giorni si considerano pari a un dodicesimo del canone, i periodi inferiori si trascurano.

4. Per le annualità successive alla prima, il suddetto canone dovrà essere versato, con le stesse modalità, entro il 28 febbraio dell'anno in corso.

5. Nel caso di sanatoria di occupazioni prive del prescritto atto di concessione di occupazione, l'obbligo del pagamento del canone decorre dal 1° gennaio dell'anno in cui viene rilasciato l'atto di concessione in sanatoria, salvo che la data d'inizio occupazione risulti diversamente accertabile.

Articolo 10 Accertamento del canone

1. Il Comune controlla i versamenti effettuati e, sulla base degli elementi in suo possesso, provvede alla correzione di eventuali errori materiali o di calcolo, dandone comunicazione all'interessato. Nella comunicazione sono indicati i termini e le modalità per la regolarizzazione dei versamenti.

2. Per l'omesso, parziale o tardivo versamento del canone, il Comune invia al soggetto passivo un avviso con invito ad adempiere nel termine di 30 (trenta) giorni. La notifica dell'avviso è effettuata anche per mezzo del servizio postale, mediante raccomandata con avviso di ritorno.

3. La notifica dei predetti avvisi è effettuata entro cinque anni dalla data in cui avrebbe dovuto essere effettuato il pagamento.

4. Per l'omesso o parziale pagamento si applicano gli interessi moratori (regime di capitalizzazione semplice) sono dovuti gli interessi legali calcolati con maturazione giorno per giorno in regime di capitalizzazione semplice.

5. Per l'omesso o parziale pagamento del canone si applica, la sanzione amministrativa prevista dal combinato disposto dell'articolo 7-bis del Decreto Legislativo n. 267/2000 e dell'articolo 16 della Legge 24 novembre 1981, n. 689, ferme restando quelle stabilite dall'articolo 20, commi 4 e 5, del D.Lgs n. 285/1992.

Articolo 11 Occupazioni abusive

1. Per le occupazioni definite abusive, cioè prive del relativo atto di concessione o difformi dalle disposizioni previste dallo stesso, si applica un'indennità pari al canone fissato per la rispettiva tipologia di occupazione maggiorata del 50%.

2. Nel caso di installazioni abusive di manufatti il Comune può procedere all'immediata rimozione d'ufficio delle stesse, avviando contestualmente le procedure per l'applicazione delle sanzioni amministrative.

3. Le spese per la rimozione sono a carico del contravventore e sono recuperate con il procedimento di riscossione coattiva.

Articolo 12 Riscossione coattiva

1. La riscossione coattiva delle somme delle somme dovute e non pagate avviene:

*** **



- mediante la procedura di cui al Decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602;
 - mediante il sistema dell'ingiunzione di cui al Regio Decreto 14 aprile 1910, n. 639;
 - mediante altre forme di legge eventualmente applicabili.
2. Le spese materialmente sostenute per l'espletamento della procedura di riscossione coattiva sono a totale carico dell'utente.
3. Sulle somme non versate o versate tardivamente si applicano gli interessi moratori calcolati al tasso legale di sconto con maturazione giorno per giorno.

Articolo 13 Rimborsi

1. Gli interessati possono richiedere, con apposita istanza, le somme o le maggiori somme versate e non dovute, nel termine di cinque anni dalla data del pagamento o da quella in cui è stato definitivamente accertato il diritto alla restituzione con decisione del competente giudice ordinario, passata in giudicato.
2. La richiesta di rimborso deve essere motivata, sottoscritta e corredata dalla prova dell'avvenuto pagamento della somma della quale si chiede la restituzione.
3. Sulle somme da rimborsare sono calcolati gli interessi al tasso legale con maturazione giorno per giorno a partire dal giorno in cui il pagamento è stato eseguito.

Articolo 14 Disposizioni transitorie e finali

1. Le concessioni e le autorizzazioni permanenti in corso di validità alla data di entrata in vigore del presente regolamento si intendono efficaci se dotate di tutti i requisiti richiesti dalle disposizioni legislative e regolamentari vigenti in materia.
2. Le occupazioni che risultino carenti dei requisiti di cui al precedente comma, devono essere regolarizzate mediante integrazione della concessione in essere o rilascio di nuova concessione conforme alla legislazione vigente e alle norme del presente regolamento, entro i successivi sei mesi.
3. Le concessioni non perfezionate alla data di entrata in vigore del presente Regolamento, saranno rilasciate nel rispetto dei requisiti di legge e delle disposizioni del presente Regolamento
3. Per il 2016 il termine per il pagamento del canone è fissato entro 30 (trenta) giorni dal ricevimento dell'invito al pagamento.
4. Per quanto non espressamente previsto dal presente regolamento si applicano le disposizioni legislative e regolamentari vigenti in materia.
5. Sono abrogate le norme dei regolamenti comunali e degli atti aventi natura regolamentare che comunque risultino in contrasto con quanto disposto dal presente regolamento.
6. Le norme del presente regolamento si intendono modificate per effetto dell'entrata in vigore di sopravvenute norme vincolanti statali e regionali. In tal caso, e in attesa della formale modificazione del regolamento, si applica la normativa sovraordinata.
6. A norma dell'articolo 53, comma 16, della Legge 23 dicembre 2000, n. 388, le disposizioni del presente regolamento hanno effetto dal 1° gennaio 2016.

*** **



7. Si applicano in quanto compatibili per le concessioni di cui al presente regolamento le vigenti norme dei regolamenti comunali edilizi, di polizia urbana e di applicazione della COSAP nonché il Nuovo Codice della Strada e relativo regolamento

8. Tutte le normative si intendono come recanti le successive modifiche e integrazioni.



ALLEGATO A)

DETERMINAZIONE DEL CANONE, DELLA TARIFFA E DEL VALORE

TARIFFA (T).

È determinata secondo la seguente formula: $T = Tr * k1 * k2 * k3 * k4$ (riferita all'unità di misura mq/ml/cad).

TARIFFA DI RIFERIMENTO (Tr).

La tariffa di riferimento stabilita annualmente dalla Giunta Municipale per ciascuna delle tipologie di occupazione definite nell'art. 4 del "Regolamento per l'applicazione del canone di concessione non ricognitorio".

PARAMETRO CATEGORIA STRADALE (k1).

È costituito dal coefficiente di valutazione economica secondo la classificazione delle strade di seguito specificata:

- a) 1,40 categoria 1
- b) 1,20 categoria 2
- c) 1,00 categoria 3

Ai fini della suddivisione del territorio in categorie si tiene in considerazione la suddivisione effettuata ai fini dell'applicazione della COSAP (regolamento approvato con deliberazione Consiliare n. 113 del 26 agosto 2011).

PARAMETRO DURATA TEMPORALE OCCUPAZIONI (k2).

È costituito dal coefficiente determinato in relazione alla durata dell'occupazione permanente come segue:

- a) 1,40 occupazioni di durata anni 1
- b) 1,20 occupazioni di durata fino ad anni 5
- c) 1,00 occupazioni di durata oltre anni 5

9

9

PARAMETRO ECONOMICO (k3).

È costituito dal coefficiente applicabile alle singole tipologie occupazionali in relazione al valore economico complessivamente risultante dal provvedimento di autorizzazione o concessione rilasciato dall'Ente ed al vantaggio che al titolare ne deriva sulla base dei ricavi annui verificatisi nell'anno precedente, come segue:

- a) 1,00 fino a 500 mila euro
- b) 1,20 da 500 mila a 1 milione di euro
- c) 1,40 oltre 1 milione di euro

Per il primo esercizio il parametro economico si applica in base ad una stima comparata dei ricavi per attività omologhe, salvo conguaglio entro il termine per il versamento dell'annualità successiva.

PARAMETRO DI INTERFERENZA (k4).

È costituito dal coefficiente determinato in relazione al grado di interferenza sulla viabilità e/o su ogni altro servizio pubblico comunale secondo la seguente tabella:

- a) 1,40 con allocazione stabile di strutture ed impianti fissi determinante sensibile riduzione della viabilità o di altro servizio pubblico comunale
- b) 1,20 con allocazione stabile di strutture ed impianti fissi non determinante sensibile riduzione della viabilità o di altro servizio pubblico comunale
- c) 1,00 senza allocazione stabile di strutture ed impianti fissi
- d) di infrastrutture/sottosuolo comunali mediante condutture sotterranee per la distribuzione di acqua potabile, gas, energia elettrica, linee telefoniche sotterranee, intercapedini, manufatti e simili, contenitori sotterranei di cavi, condutture e linee elettriche e telefoniche e ogni altro impianto con diametro geometrico:
 - d1) 1,00 fino a 16 cm
 - d2) 1,20 superiore a 16 cm fino a 100 cm
 - d3) 2,40 superiore a 100 cm

*** **



VALORE OCCUPAZIONE E UNITÀ DI MISURA (V).

È attribuito con riferimento alla singola tipologia di occupazione in base all'unità di misura espressa mediante le seguenti abbreviazioni:

- a) mq. = metri quadrati
- b) ml. = metri lineari
- c) cad. = cadauno

Qualora la tipologia di occupazione in esame non risulti direttamente rilevabile tra quelle elencate nella classificazione di cui all'art. 4 del "Regolamento per l'applicazione del canone di concessione non ricognitorio", si deve procedere all'attribuzione della tipologia di cui al citato elenco avente caratteristiche quanto più prossime o similari, a quella di occupazione.

Canone di concessione non ricognitorio (CCNR).

È costituito dal prodotto fra la tariffa (T) applicabile e il valore (V) dell'occupazione secondo la formula $CCNR = (T \times V)$

Appendice all'art. 6, comma 6, del "Regolamento per l'applicazione del canone di concessione non ricognitorio".

Schema esemplificativo tratto dalla circolare del Ministero delle Finanze n. 1/DF del 20 gennaio 2009.

A titolo meramente esemplificativo si può ipotizzare il caso in cui:

- l'importo della TOSAP è pari a € 2000;

- la somma dovuta a titolo di canone del codice della strada è pari a € 2300;

il contribuente è tenuto al pagamento di € 2300 per il canone del codice della strada, mentre nulla deve versare a titolo di TOSAP, poiché la differenza tra gli importi dovuti per la TOSAP e per il canone del codice della strada (€ 2000 - € 2300) è pari a - € 300 e non dà quindi luogo a nessun debito o credito di imposta.

Viceversa se:

- l'importo della TOSAP è pari a € 1500;

- la somma dovuta a titolo di canone del codice della strada è pari a € 1300;

l'interessato è tenuto al pagamento di:

- € 1300 a titolo di canone del codice della strada;

- € 200 per la TOSAP, poiché la differenza tra gli importi dovuti a titolo di TOSAP e quelli dovuti per il canone del codice della strada (€ 1500 - € 1300) è pari a € 200.

10

10

*** **